



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO

Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154 Fax 011 2238274
 Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
 E-mail toic80500e@istruzione.it
 sito web <https://cenatorino.edu.it/>
 Dirigente e segreteria: cena.scuola.to@gmail.com

Circolare interna

Numero circ. e data (vedere segnatura in alto)

A cura di	<input checked="" type="checkbox"/>	Dirigente scolastico
Collaboratore	<input type="checkbox"/>	
Segreteria	<input type="checkbox"/>	
Figura strumentale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

PLESSI	CENA	<input type="checkbox"/>	MICCA	<input type="checkbox"/>	ABBADIA	<input type="checkbox"/>	MARTIRI DEL MARTINETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	INF. ANGLESIO	<input type="checkbox"/>
	ABBA	<input type="checkbox"/>	INF. ABBA	<input type="checkbox"/>						

Alle famiglie degli alunni
 al personale
 della scuola secondaria di I grado
 "Martiri del Martinetto"
 al sito web

Oggetto: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

Con nota prot. n. 14 del 10 gennaio 2022, il Ministero dell'istruzione ha fornito maggiori dettagli relativamente alla gestione di **classi con doppia positività al Covid nell'ambito di Scuole secondarie di I grado.**

Al verificarsi della situazione in oggetto, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;** si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria: auto-sorveglianza¹**

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l'obbligo di precisare che:

- I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;

¹ COSA SI INTENDE PER AUTOSORVEGLIANZA

Si precisa che il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

- L'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero **“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza**. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie il personale della scuola appositamente delegato dal dirigente scolastico, procederà alla verifica dei requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica verrà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Al fine di rendere questa procedura di controllo immediata si invitano i genitori/tutori degli alunni già in possesso del certificato di vaccinazione a predisporre una copia da conservare all'interno del diario del/la proprio/a figlio/a (tale documento non va assolutamente consegnato a docenti o collaboratori scolastici ma deve soltanto essere esibito quanto si presenti la situazione descritta nella presente circolare).

Grazie ancora per la collaborazione.

Il dirigente scolastico
Monica Cavalletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2 del D.L.vo n.39/93